

**MIM**Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

I.C.S. "DON ROBERTO MALGESINI" di Gravedona ed Uniti**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado**

Via Guer snc, 22015 Gravedona ed Uniti (CO)

Cod. Mecc. COIC81900L - C.F. 93006970136 – C.U.U. UF9DZA

Email: coic81900l@istruzione.it - PEC: coic81900l@pec.istruzione.itSito: www.icmalgesini.edu.it

A tutti i referenti di plesso

Al DSGA

dott. Gerardo Stromillo

Albo/Sito

Oggetto: misure per il monitoraggio dei contratti per supplenza brevi e saltuarie – indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche

Le supplenze brevi e saltuarie assicurano la continuità del servizio educativo di istruzione e formazione anche in caso di assenza del docente titolare, costituendo strumento di garanzia del diritto allo studio costituzionalmente tutelato.

Purtuttavia, rappresentano anche un fenomeno di rilevante impatto sulla organizzazione e gestione del sistema scolastico. Di qui l'adozione di specifiche misure che, mettendo a disposizione delle Istituzioni scolastiche ulteriori supporti tecnici, consentano a partire dall'a.s. 2024/25 una maggiore efficienza nella gestione degli incarichi a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, nonché un monitoraggio puntuale e continuo. Tali misure sono illustrate nei paragrafi che seguono, ai quali appare opportuno premettere un breve richiamo al quadro normativo di riferimento e alle modalità procedurali da esso scaturite.

1. Norme e procedure vigenti. Sintesi

- Il conferimento delle supplenze brevi è disciplinato dall'articolo 13 dell'OM n. 88 del 2024, che richiama tutte le principali fonti, primarie, secondarie e amministrative, di riferimento;
- Il D.P.C.M. del 31 agosto 2016 disciplina le modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario.

1.1 Limiti e condizioni per il conferimento degli incarichi di supplenze brevi e saltuarie da parte del Dirigente scolastico:

a) Personale docente

- Le supplenze brevi devono coprire esclusivamente il periodo strettamente necessario ad assicurare il servizio scolastico e sono conferibili solo dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima Istituzione scolastica¹, anche con riferimento al personale soprannumerario, **utilizzando le soluzioni organizzative più idonee, ivi compresi gli spazi consentiti di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, in funzione della garanzia del diritto allo studio e dell'obiettivo del contenimento della spesa sopra richiamati;**
- non sono conferibili per il primo giorno di assenza del docente titolare, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi, **circostanze che ove ricorrano dovranno essere debitamente motivate²;**
- di norma può essere effettuata la sostituzione del docente assente fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione

Firmato digitalmente da SAMUELE TIEGHI**COIC81900L - AF5DEFF - REG. PROTOCOLLO - 0007743 - 04/12/2024 - VII.1 - U**

**MIM**Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

I.C.S. "DON ROBERTO MALGESINI" di Gravedona ed Uniti**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado**

Via Guer snc, 22015 Gravedona ed Uniti (CO)

Cod. Mecc. COIC81900L - C.F. 93006970136 – C.U.U. UF9DZA

Email: coic81900l@istruzione.it - PEC: coic81900l@pec.istruzione.itSito: www.icmalgesini.edu.it

inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza³;

- in caso di assenza del titolare i posti del potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto⁴ e ferma restando la continuità dell'offerta formativa deliberata nel PTOF, nonché l'articolo 43 comma 11 del CCNL 19/21.

b) Personale ATA

- Rispetto dei criteri e principi generali dettati dall'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430;
- Divieto di sostituzione nei seguenti casi⁵:
 - a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le Istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
 - b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
 - c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

Per il personale indicato alle lettere a) e b) i rispettivi divieti sono stati parzialmente derogati dall'articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le Istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

L'occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO**Dott. Samuele Tieghi***(Firmato digitalmente ai sensi del c.d.**Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)***Firmato digitalmente da SAMUELE TIEGHI**